

REGOLAMENTO (CEE) N. 865/90 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 1990

recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo e di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1), in particolare l'articolo 27,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90 dispone che il prelievo applicabile all'importazione di sorgo di cui al codice NC 1007 00 è quello fissato a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (3), ridotto del 60 %, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile e del 50 % per i quantitativi che superano il contingente; che a norma di detto regolamento non viene riscosso alcun prelievo all'importazione di miglio di cui al codice NC 1008 20 00, limitatamente ad un contingente di 60 000 t per anno civile e, al di là di tale contingente, il prelievo applicabile è ridotto del 50 %;

considerando che è necessario innanzitutto adottare le modalità di gestione di tali contingenti; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che i titoli per l'importazione dei prodotti considerati siano rilasciati dopo un periodo di riflessione e fissando, eventualmente, un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti; che, inoltre, nell'interesse degli operatori, è necessario prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titolo dopo la fissazione del coefficiente di riduzione;

considerando inoltre che è opportuno adottare modalità relative alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. Disposizioni relative ai contingenti

Articolo 1

1. Le domande di titolo di importazione, nel quadro dei contingenti per il sorgo di cui al codice NC 1007 00 e

(1) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00, fissati dal regolamento (CEE) n. 715/90, devono essere presentate presso le competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13, ora di Bruxelles, di ogni lunedì, se quest'ultimo giorno fosse festivo, entro la stessa ora del primo giorno lavorativo seguente.

2. Le domande di titolo di importazione non possono vertere su un quantitativo superiore a quello del contingente.

3. Gli Stati membri trasmettono le informazioni concernenti le domande di titolo di importazione alla Commissione a mezzo telex o telecopia, entro le ore 18, ora di Bruxelles, del giorno di cui al paragrafo 1. Tali informazioni devono essere inviate separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli di importazione nel settore dei cereali.

4. Se le domande di titolo di importazione superano il quantitativo del contingente annuo, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti entro il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione delle domande. La domanda di titolo può essere ritirata entro il giorno lavorativo successivo alla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

5. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo di importazione. A tal fine, la cifra 0 è iscritta nella casella 19 del titolo suddetto.

Articolo 2

Per il sorgo, la domanda di titolo di importazione ed il titolo stesso recano:

a) nella rubrica « Annotazioni » e nella casella 24, la dicitura « prelievo ridotto del 60 % (contingente ACP/PTOM) — regolamento n. 715/90 »;

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.